

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PESENTI**

INDI

DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	401
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Inquadramento nelle tabelle approvate col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, dei vincitori dei concorsi in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto stesso (777) . . .	401
PRESIDENTE	401, 402
DE PALMA, <i>Relatore</i>	402
COSTA	402
SULLO	402
COLITTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	402
Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> (729)	403
PRESIDENTE	403, 404
BARBINA, <i>Relatore</i>	403, 404
WALTER	404
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	405

La seduta comincia alle ore 9,30.

Sono presenti:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Martinelli, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Saggin, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Troisi, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Walter.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Cifaldi e per le finanze, Castelli Edgardo e Colitto.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Chiaramello, Dossetti, Gianini Guglielmo e Mannironi.

Discussione del disegno di legge: Inquadramento nelle tabelle approvate col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, dei vincitori dei concorsi in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto stesso. (777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Inquadramento nelle tabelle approvate col de-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1949

creto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, dei vincitori dei concorsi in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto stesso. (777).

Invito il relatore onorevole De Palma a svolgere la sua relazione.

DE PALMA, *Relatore*. Come è noto, il regio decreto 11 aprile 1940, n. 728, recante modifiche ai ruoli organici del personale dell'amministrazione dei monopoli, fu sostituito dal decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, con il quale furono apportate alcune variazioni ai ruoli organici stessi: non fu riprodotta, ad esempio, la qualifica di applicato, come era nel decreto del 1940, e fu introdotto un nuovo grado, quello tredicesimo, che non esisteva nel precedente decreto. Nel redigere il decreto del 1948 non si è però tenuto conto dei concorsi banditi mentre era ancora in vigore il decreto del 1940, concorsi che erano tuttavia in corso di definizione. Quindi è accaduto che questi concorsi si sono espletati, e la Corte dei conti, giustamente, ha rilevato che necessitava una disposizione transitoria perché i concorsi banditi con la legge del 1940, ed effettuati nel periodo in cui vigeva quella del 1948, prevedevano disposizioni che non erano contenute nella legge del 1940. Da qui la necessità di questo disegno di legge, con il quale, nell'articolo unico, si crea una sanatoria per poter far sì che i vincitori di quei concorsi possano effettivamente essere inquadrati a norma del suddetto decreto legislativo del 1948. Questo è appunto lo scopo del disegno di legge in esame, che ritengo meriti la nostra approvazione.

COSTA. Osservo che questo provvedimento è la conseguenza di un ampliamento di organico, avvenuto col decreto legislativo n. 723, del 22 aprile 1948, quattro giorni cioè dopo le elezioni della nuova Camera. Rilevo che l'aumento di organico si sarebbe dovuto sottoporre all'approvazione della Camera.

DE PALMA, *Relatore*. D'accordo; però si tratta di concorsi che erano stati già banditi.

COSTA. Vuol dire che si è fatto il concorso in previsione dell'ampliamento di organico.

SULLO. Se non ho mal capito, il concorso era stato bandito prima che fosse mutato l'organico. Adesso si proclamano alcuni vincitori di concorso in aggiunta e modificazione del secondo organico.

In questo modo si viene, dunque, a modificare l'ultimo organico di un certo numero di unità che non erano previste dall'organico stesso. Vorrei sapere di quante unità viene ad essere modificato l'ultimo organico.

COLITTO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chi tiene presente sia il regio decreto 11 aprile 1940, n. 728, sia il decreto del 22 aprile 1948, n. 723, si rende conto che l'organico non ha subito modifiche: i vincitori dei concorsi, per i quali non vi siano posti disponibili, saranno assunti in soprannumero ed entreranno nei posti previsti in organico, mano a mano che questi si renderanno vacanti. La necessità del provvedimento deriva dal fatto che il decreto del 1948 abroga la tabella *F* dell'altro, sostituendola con una nuova, portante modifiche di qualifiche, aggiunge, come rilevava bene il relatore, un grado 13°, che non vi era nel decreto del 1940 e trasferisce dei posti dalla tabella *E* del 1940 alla tabella *D*. Coloro che hanno preso parte al concorso, vi hanno preso parte per essere nominati al grado 12°. Ora, per quanto si riferisce alla tabella *F*, se non è approvato questo disegno di legge, non è possibile fare le nomine al grado 12°, perché il primo grado, con cui si entra in carriera nel ruolo del personale d'ordine secondo il decreto del 1948, è il grado 13°. Ed allora una persona che prese parte al concorso per essere nominato al 12° grado (applicata alle scritture) sostenendo i relativi esami, in realtà con la modifica del decreto del 1948 non potrebbe essere nominato, in quanto la predetta qualifica più non esiste. La Corte dei conti ha rilevato che sarebbe stato opportuno chiarire questa situazione con una disposizione transitoria. Non essendosi fatta, si è reso necessario questo disegno di legge.

SULLO. Di modo che non c'è incidenza sul numero, ma sulle qualifiche.

COLITTO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Perfettamente. Come ho già detto, i posti dell'organico restano invariati.

SULLO. Allora il risultato sarebbe questo: che il nuovo organico approvato nel 1948 sarebbe in parte modificato da questo concorso.

COLITTO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No. L'organico del 1948 resta immutato. Solo si dà la possibilità ai vincitori dei concorsi, banditi in precedenza, di essere assunti in servizio di ruolo.

SULLO. Sarebbe stato forse meglio aggiungere in allegato il nuovo ruolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico che è così formulato:

« I vincitori dei concorsi in via di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1949

legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sono nominati nei ruoli di cui alle tabelle approvate col decreto anzidetto e nei gradi per i quali i concorsi stessi vennero banditi ».

Nessuno chiedendo di parlare il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

Discussione del disegno di legge: Variazione nella misura delle ritenute sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera e di ricovero per mezzo dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra o di altre amministrazioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (729)

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensioni agli invalidi di guerra, fruanti di cura ospedaliera e di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre amministrazioni ». (729).

Invito il relatore onorevole Barbina a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, che è stato approvato dalla V Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato.

BARBINA, *Relatore*. Il presente disegno di legge, già approvato dal Senato, riguarda la modifica dell'articolo 17 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Con l'articolo 17 di questo decreto era stata stabilita una ritenuta non superiore a lire 12 giornaliere, sugli assegni di pensione, agli invalidi di guerra fruanti di cure ospedaliere o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre amministrazioni.

Questa ritenuta giornaliera di 12 lire era rimasta invariata e naturalmente il maggiore onere restava a carico dell'Opera.

L'Opera suddetta ha chiesto che fosse adeguata questa ritenuta all'attuale costo dell'assistenza ed in un primo momento era stata fatta una proposta di adeguare puramente e semplicemente la ritenuta di 12 lire alle nuove necessità. Successivamente l'Opera ha presentato un progetto chiedendo che la ritenuta fosse a percentuale e fosse non superiore a un terzo degli assegni di cui godono gli invalidi di guerra. Se non che è sorta una que-

stione circa l'interpretazione della norma che ha determinato un ritardo nella discussione, in quanto ho dovuto sentire il parere della Opera stessa la quale, in un primo momento, era discorde. Si è poi chiarito che il primo disegno di legge presentato al Senato parlava di una ritenuta non superiore al terzo degli assegni complessivi di pensione. Che cosa si doveva intendere per « assegni complessivi di pensione? ». Pareva che in questo modo la ritenuta si dovesse fare sia sulla pensione che sugli assegni, giacché, come sapete, i mutilati e gli invalidi fruiscono di una pensione e di altri assegni. Il citato articolo 17 stabilisce quali sono gli assegni oltre la pensione: assegni di superinvalidità, assegni supplementari di cura e assegni per cumulo di infermità. Successivamente, con l'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, si istituisce un assegno supplementare per gli invalidi di prima categoria non aventi assegni di superinvalidità. Ora, se la ritenuta si fosse dovuta effettuare sulla pensione e sugli assegni, alla famiglia sarebbe rimasto troppo poco e la Commissione del Senato ha soppresso, per maggior chiarezza, dal testo del disegno di legge ministeriale, le parole: « complessivi di pensione ad esso spettanti ». Di modo che l'articolo 1 del disegno di legge pervenuto alla Camera è stato così modificato in questa sua parte: « Gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo degli assegni stessi ». Si deve quindi intendere che le ritenute si effettuano soltanto sugli assegni e non sulla pensione. Del resto, già, questa distinzione era entrata nella prassi, in quanto per « assegni » si intendono gli assegni supplementari ed altri assegni e non la pensione. Perciò col disegno di legge si è chiarito questo concetto, nel senso che la ritenuta di un terzo deve effettuarsi soltanto sugli assegni supplementari e non sulla pensione. Tuttavia restano senza ritenute tutti quei mutilati che non hanno assegni oltre la pensione ossia circa tremila assistiti, su seimila, non avranno ritenute. Quindi costoro sarebbero ricoverati gratuitamente; ma faccio osservare che la maggior parte di essi fruisce di pensioni da 600 a 1000 lire al mese, e che pertanto la ritenuta sarebbe irrisoria mentre si verrebbe a togliere agli assistiti anche quel piccolo aiuto mensile di cui godono.

Per queste considerazioni, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato con le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 1 le quali si basano anche sul trattamento che l'invalido riceve e sulle sue condizioni di famiglia.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1949

WALTER. Mi sembra che la ritenuta non sia proprio irrisoria. Ammetto che l'associazione dei mutilati ed invalidi di guerra si trovi in difficili condizioni finanziarie, ma bisogna pur notare che, in questi ultimi tempi, tutti i ricoverati nei sanatori debbono pagarsi la cura della penicillina, ecc., e pertanto si vengono a trovare in una situazione di particolare disagio. Specialmente grave è la situazione degli ammalati che hanno famiglia a carico. In sostanza la trattenuta diventa onerosa ed io non vorrei che la famiglia ne risentisse.

BARBINA, *Relatore*. La pensione resta intera a favore della famiglia, più i due terzi degli assegni supplementari. È già chiarito, del resto, a che cosa corrispondono questi assegni. Come ho già detto, la competente Commissione del Senato ha soppresso la ritenuta sulla parte concernente la pensione, restando quindi soltanto la trattenuta sugli assegni.

WALTER. Quali sono questi assegni?

BARBINA, *Relatore*. Si va da un minimo di 14 mila ad un massimo di 18 mila. Le pensioni di prima categoria sono di lire 17.250.

WALTER. Sono cifre esigue. Vorrei aggiungere un emendamento col quale si disponesse che alla famiglia del mutilato non fossero corrisposte meno di 25 mila lire mensili.

BARBINA, *Relatore*. Una proposta del genere fu già fatta al Senato, ma fu respinta. Del resto, l'ammalato non rimane a carico della famiglia durante il periodo della degenza.

PRESIDENTE. Desidero chiarire, a questo riguardo, che il relatore della Commissione del Senato ha presentato un emendamento appunto dopo aver avuto i necessari contatti con l'Opera invalidi di guerra. E questo emendamento, concordato con gli stessi interessati, ha effettivamente migliorato il provvedimento. Se noi apportassimo ora altri emendamenti, rinvieremmo nuovamente il provvedimento, e non so se ciò possa convenire.

WALTER. Se il Senato ha un indirizzo, in questa materia, non possiamo averne noi un altro?

BARBINA, *Relatore*. La legge mi pare che sia abbastanza chiara dopo la modifica apportata dal Senato.

WALTER. Io mantengo, comunque, la mia proposta e il mio emendamento.

PRESIDENTE. Perché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Intanto prego l'onorevole Walter di formulare per iscritto il suo emendamento.

BARBINA, *Relatore*. Ritengo che non si possano accettare altre modifiche dato che è

già previsto nel testo dello stesso articolo unico che la trattenuta non debba superare un certo limite.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il penultimo comma dell'articolo 17 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è modificato come segue: « Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, o di altre Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido ».

L'onorevole Walter propone di aggiungere, alla fine di questo articolo dopo la parola « invalido » la frase « purché non siano corrisposte a questa meno lire 25 mila mensili ». Avverto che uguale proposta è stata anche presentata al Senato ed è stata respinta.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Walter.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

La disposizione del precedente articolo si applica dalla prima rata della pensione di guerra con scadenza successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1949

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Inquadramento nelle tabelle approvate col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, dei vincitori dei concorsi in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto stesso ». (777):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni ». (729):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 10,15.